

Il Collegio dei Probiviri della Confederazione delle Misericordie d'Italia riunito nei locali della Confederazione in sessione plenaria (assente giustificato il solo confratello Galletta), vista la richiesta di parere formulata da Andrea Cavaciocchi, membro del Consiglio nazionale, con mail del 19 u.s., ritiene giusto far precedere la risposta ai singoli quesiti da alcune brevi considerazioni che si pongono in linea di continuità con quanto già indicato in precedenti occasioni.

Infatti, la delibera presa dal Consiglio nazionale il 12 marzo 2010 non risulta compatibile con le norme statutarie attualmente vigenti in quanto:

- l'affidamento *'alla costituita Federazione dei servizi di supporto e consulenza nonché della rappresentanza fino al livello regionale per tutte le associate toscane di Confederazione nazionale'* (come in essa si afferma) pare prefigurare un significativo depauperamento delle finalità di Confederazione come indicate all'art. 6 del vigente Statuto

- tale facoltà neanche è contemplata dall'art. 21 del Regolamento di esecuzione dello Statuto che, comunque, non potrebbe derogare o modificare l'impianto statutario

- quanto poi alla rappresentanza, in particolare, l'art. 31 dello Statuto la riserva in via esclusiva al Presidente confederale e, straordinariamente, in sua vece, al vice-Presidente o, subordinatamente, al consigliere più anziano

- neanche risulta che tutte le Misericordie toscane abbiano aderito alla neo-costituita Federazione - la quale non si vede quindi come possa rappresentare anche le confraternite non aderenti - con gli evidenti problemi del rispetto del patto associativo

- allo stato attuale, Federazione non risulta neppure avere i necessari riconoscimenti di cui alla legge regionale n.28/93

- poco infine si comprendono le ragioni di una delega di funzioni e l'attribuzione di rilevanti disponibilità economiche ad un soggetto che andrebbe a svolgerle soltanto grazie al trasferimento nei suoi confronti di beni e personale della delegante Confederazione ed in assenza di qualunque previsione statutaria.

Ciò premesso, è possibile dare una risposta ai singoli quesiti posti dal Confratello Cavaciocchi

- 1) si ritiene che la Conferenza regionale non abbia tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento di esecuzione dello Statuto; comunque, il Consiglio nazionale non era affatto vincolato a tale parere o deliberato che fosse
- 2) non si ritiene possibile l'attribuzione alla neo-costituita Federazione della rappresentanza della Confederazione; chiaro è infatti il disposto dello Statuto nel non prevedere organi di rappresentanza decentrata e nell'attribuire tale potere al solo Presidente confederale
- 3) alla luce di quanto precede non si ritiene possibile attribuire a Federazione i contributi previsti in delibera, in quanto destinati ad un ente che non rinviene alcun fondamento nell'attuale impianto statutario.

Così deciso all'unanimità in Firenze il 29 marzo 2010, h.13.39